



*Procura Generale della Repubblica della
Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE

(art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28.10. 2020)

GIA' PUBBLICA UDIENZA

della

SEZIONE QUINTA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 21 OTTOBRE 2021

Ruolo n. 4 (n. 45937/20191 R.G.)

Ricorrente: ***** *****

Ricorre contro: Sentenza del Tribunale di Roma in funzione di appello del 12.3.2019

IL PUBBLICO MINISTERO

Rileva quanto segue.

Con il primo motivo di ricorso la difesa dell'imputato eccepisce la violazione dell'articolo 560 comma III cpp per essere l'appello stato presentato da soggetto non legittimato;

con il secondo motivo di appello si eccepisce la violazione della legge processuale per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello della parte civile non contenente una specifica domanda di risarcimento;

con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 603 comma 3 bis essendo il Tribunale pervenuto alla decisione di condanna dell'imputato, riformando la precedente sentenza di

assoluzione, in accoglimento dell'appello della parte civile e senza procedere alla rinnovazione dibattimentale;

con il quarto motivo si rileva la l'omessa sospensione del procedimento in conseguenza della sollevata- nell'ambito di altra vicenda processuale- questione di legittimità costituzionale dell'articolo 576 cpp.

Il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo.

Nessun dubbio vi è circa la legittimazione in capo ad ***** a costituirsi parte civile, con chiarezza individuato quale persona offesa nei capi di imputazione..

Quanto al secondo motivo di ricorso, parimenti manifestamente infondato, si richiama il principio di diritto enunziato dalle Sezione Unite, secondo cui: "L'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili." SS.UU. **Sentenza n. 6509 del 20/12/2012.**

Come sopra evidenziato è fondato il terzo motivo di ricorso.

Va in premessa richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite in relazione all'applicabilità dell'articolo 603 comma 3 bis cpp all'ipotesi di prova dichiarativa diversamente valutata dal giudice di secondo grado e di conseguente sentenza di condanna in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile: "Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103."

SS.UU. Sentenza n. 22065 del 28/01/2021

Nel caso di specie se, da un lato, è vero che la motivazione verte principalmente sul contenuto diffamatorio dei documenti menzionati nei capi di imputazione, non c'è, dall'altro lato, dubbio alcuno che il Tribunale perviene alla sentenza di condanna sulla base del diverso apprezzamento dell'attendibilità del teste *****, le cui dichiarazioni sono ritenute specifiche, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace che le aveva ritenute generiche (pagina 15 della motivazione).

Alla luce del principio di diritto enunziato dalle Sezioni Unite, in tale situazione si imponeva, ai sensi dell'articolo 603 comma 3 bis c.p.p., la rinnovazione della istruzione dibattimentale.

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di cassazione , in accoglimento del terzo motivo di ricorso, annulli con rinvio l'impugnata sentenza.

Roma, 13 settembre 2021

Il Sostituto Procuratore Generale
Vincenzo Senatore